UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
CONTRATTO D'APPALTO	
Gara di appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la	
fruizione di posti letto in Residenze Universitarie e gestione dei relativi servizi, suddivisa	
in 8 lotti, per un periodo di 1 anno	
CUI S80012650158202400008	
LOTTO CIG	
APPALTATORE:	
C.F. / P.IVA	
IMPORTO COMPLESSIVO: euro, IVA 10% esclusa.	
La tariffa mensile per singolo posto letto è pari a euro, IVA al 10% esclusa.	
DA UNA PARTE	
Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), Via Festa del Perdono n.	
7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale, dott. Roberto Conte,	
nato a Brindisi il, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58	
dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato Appaltante	
DALL'ALTRA	
, con sede legale in, C.F./P.IVA	
nella persona del Legale rappresentante sig./dott nato a il	
Imprese Camera di Commercio di	
procuratore speciale della Società, come risulta dalla delibera del CdA dele	
depositata agli atti di questa Amministrazione, di seguito Appaltatore.	
PREMESSO	

CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2024 questa	
Amministrazione ha approvato l'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi	
dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la fruizione di posti letto in Residenze Universitarie e	
gestione dei relativi servizi, suddivisa in 8 lotti, per un periodo di 1 anno;	
CHE, visto l'esito positivo dei controlli di legge, con determina del Direttore Generale del	
rep la gara d'appalto, di cui in epigrafe, è stata	
aggiudicata alla Società, con sede in, codice fiscale e partita	
IVA, che ha offerto un ribasso percentuale unico e fisso sull'importo	
complessivo posto a base di gara pari a: %. Tale ribasso è da applicarsi sulla	
tariffa mensile per singolo posto letto.	
CHE la spesa complessiva derivante dal presente contratto sarà garantita dal budget assegnato	
alla Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi per i rispettivi esercizi di	
competenza, sul progetto di bilancio progetto F_DOT_DRZ_DG_006_04 - "Funzionamento	
generale: locazioni passive, oneri accessori e spese condominiali";	
CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL si evince che l'Appaltatore	
risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;	
(in caso di avvalimento) che l'appaltatore è ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104	
del D.Lgs. n. 36/2023 tramite l'impresa ausiliaria C.F la quale, come da	
contratto di avvalimento stipulato in data, ha messo a disposizione	
dell'appaltatore il requisito (indicare sinteticamente il requisito oggetto	
dell'avvalimento) e le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;	
- (in caso di avvalimento) che è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere	
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario anche nei confronti	
dell'impresa ausiliaria;	

TUTTO CIO' PREMESSO	
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
ART. 1 – Premesse e norme regolatrici	
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente	
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta	
tecnica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli	
atti di gara, l'offerta economica, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato	
Tecnico, di seguito Capitolato, con i relativi allegati, l'ulteriore documentazione di gara	
nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura a evidenza pubblica.	
Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e	
nei suoi allegati:	
a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del	
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	
applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto	
privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.	
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di	
norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore	
successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni	
autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere	
azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
essere.	
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti	
	1

dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a	
eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate	
dall'Appaltante.	
ART. 2 – Oggetto del contratto	
Il presente contratto ha ad oggetto il servizio per la fruizione di n posti letto presso la	
Residenza Universitaria denominata con sede in Viacap Città	
comprensivo della gestione dei relativi servizi, per un periodo di un anno, il tutto	
come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato di gara e nell'offerta presentata	
dall'Appaltatore, facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente	
allegati.	
ART. 3 – Importo del contratto	
L'importo complessivo del contratto per il triennio è pari a euro, IVA al 10%	
esclusa.	
La tariffa mensile per singolo posto letto è pari a € IVA al 10% esclusa.	
ART. 3bis – Revisione dei prezzi	
Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al	
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo	
del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i	
prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione	
alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli	
indici dei prezzi a consumo per l'intera collettività, rilevati dall'ISTAT, disponibili al	
momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di	
sottoscrizione del contratto.	
ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni	

La durata del presente appalto è pari a 12 mesi, con decorrenza in ogni caso dalla	
sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.	
L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la	
facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il	
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un	
nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al	
presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.	
Il servizio dovrà essere svolto in ogni caso secondo le modalità ed i tempi previsti all'interno	
del Capitolato.	
ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni	
Si richiama quanto previsto nel Capitolato.	
ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	
Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti, anche se non	
materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e	
i relativi allegati, il Capitolato Tecnico di gara e i relativi allegati, l'offerta tecnica ed	
economica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati	
negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel	
corso della procedura di gara.	
Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
ART. 7 – Domicilio	
Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio	
legale in	
ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione	
Le prestazioni contrattuali devono essere conformi al presente contratto e alle specifiche	
5	

tecniche indicate nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.	
L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo,	
salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati.	
L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo	
svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle	
attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.	
Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed	
oneri, si richiama a quanto previsto dal Capitolato.	
ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore	
Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti	
gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento	
dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri	
relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto	
all'esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.	
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta	
regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e	
di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché	
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto	
e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico	
dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.	
L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti	
dell'Appaltante. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese	
quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a	
6	

proprio carico tutti gli oneri relativi.	
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti	
dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e	
nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
modifiche e integrazioni.	
L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le	
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di	
sicurezza e sanitarie vigenti.	
L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale	
che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione	
all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,	
alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì,	
a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti	
proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente	
contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva	
approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi,	
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare	
risolto il presente contratto. Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore	
	T. Control of the Con

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,	
inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante arrecati, per fatto proprio o	
dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, arrecati sia	
al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre	
società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La	
suddetta responsabilità solleva l'Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione,	
assistenza e vigilanza da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.	
In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in	
materia di appalti, delle prescrizioni dettate dal Capitolato e dagli altri documenti contrattuali,	
l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando	
all'Appaltatore un termine perentorio, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale	
l'inadempimento dovrà essere sanato.	
Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali	
maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.	
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto	
sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e	
mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa	
nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative	
direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.	
A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto,	
l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.	
Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
ART. 11 – Pagamenti	
Si richiama il punto 10 "Pagamenti" del Capitolato.	
La fatturazione dovrà avvenire con cadenza bimestrale posticipata.	
0	I.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni naturali, successivi e continui dalla	
ricezione della relativa fattura, previa verifica del buon esito del servizio da parte del Direttore	
dell'esecuzione del contratto e previa verifica della regolarità contributiva.	
Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento	
sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il	
corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le	
ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento	
unico di regolarità contributiva.	
Tali fatture dovranno essere inviate a "Università degli Studi di Milano – Direzione Servizi	
Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi" e dovranno riportare le seguenti informazioni:	
Codice Univoco d'Ufficio e CIG	
Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai	
sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art. 25 della L. n. 89 del 23.06.2014 di conversione	
del D.L. n. 66/2014. L'Amministrazione non potrà accettare né procedere al pagamento di	
fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. I pagamenti saranno effettuati	
esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non	
esclusiva, che l'aggiudicatario comunicherà all'Appaltante ai sensi di legge.	
Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo	
dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del servizio. Qualora l'Appaltatore si	
rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante	
semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del	
presente contratto. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute	
alla Stazione Appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente	
notificati.	

ART. 12 – Cessione del contratto e cessione del credito	
La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto	
salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i	
casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.	
È ammessa la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e	
dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.	
ART. 13 – Penali	
La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato darà	
luogo all'applicazione di penali. Si richiama integralmente il punto 7 "Penali" del Capitolato.	
ART. 14 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa	
L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata	
e/o ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto	
del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona	
riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi	
momento, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro	
importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante	
per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei servizi stessi.	
Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la volontà di	
risolvere il contratto a mezzo PEC.	
Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla	
risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a	
15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie	
osservazioni giustificative.	
Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel	
caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si	
10	

procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale	
maggiore danno.	
L'Appaltante si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con	
provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., oltre che nei	
casi espressamente previsti dal Capitolo, anche in caso di:	
a) mancato rispetto del Patto di integrità (allegato 3 al Disciplinare di gara) accettato in sede	
di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;	
b) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul	
valore del contratto;	
c) cessione del contratto, da parte dell'Appaltatore, al di fuori dei casi di cui all'art. 120,	
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii.;	
d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;	
e) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei	
flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;	
f) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione	
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale	
nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;	
g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno	
determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;	
h) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini	
imposti;	
i) subappalto fuori dalle prescrizioni dell'art. 119 d.l.gs. 36/2023;	
j) per le ipotesi previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.	
k) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte	
consecutive;	

l) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni	
naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante.	
La Stazione Appaltante deve infine risolvere il contratto qualunque sia il suo stato di	
esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un	
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di	
cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia	
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs.	
36/2023, nonché nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza	
dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni	
mendaci.	
In ogni caso, l'Appaltante risolve il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni	
altro requisito morale richiesto dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023. La mancata costituzione	
del deposito cauzionale determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione	
provvisoria di cui all'art. 106 D.lgs. 36/2023 da parte dell'Amministrazione appaltante. La	
risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore,	
della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC unimi@postecert.it. In caso di	
risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con	
semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero	
importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del	
maggior danno subito ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno	
intraprendere a tutela dei propri interessi.	
In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare	
gli altri concorrenti al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni	
economiche proposte dall'Appaltatore. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le	

spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova	
gara d'appalto.	
In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione	
Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs.	
36/2023.	
ART. 15 – Diritto di recesso	
L'Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi	
dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi	
all'Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare	
tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
all'Appaltante. In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di	
quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni	
non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del	
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni	
eseguite.	
ART. 16 – Liquidazione giudiziale	
La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto.	
ART. 17 – Garanzia definitiva	
Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia	
fideiussoria definitiva n, rilasciata in datada	
, di importo pari ad euro, contenente l'indicazione	
dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la	
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito	

impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il	
valore dell'intero deposito cauzionale.	
La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di	
conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla	
semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà	
attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in	
dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei	
termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante,	
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore,	
dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento	
delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento	
dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.	
L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.	
Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in	
tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato. L'Appaltatore è obbligato	
a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante	
l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte	
dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di	
prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della	
facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia	
venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo	
approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente	
trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo,	

l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.	
ART. 18 – Subappalto	
L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto	
oppure	
L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di	
legge indicando le seguenti attività:	
ART. 19 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta	
Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc) resterà di proprietà	
piena ed assoluta dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno	
esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte	
quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che	
l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.	
ART. 20 – RUP e Direttore dell'esecuzione	
Ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n. 49/2018,	
l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), coadiuvato dai	
competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per la verifica del	
regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore. A tale fine, il RUP	
svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività	
che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al	
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre,	
assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le	
attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.	
16	

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso	
espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano	
opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
Si richiama quanto indicato all'interno del Capitolato.	
ART. 21 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni	
<u>del contratto</u>	
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ai sensi dell'allegato II.14 al	
D.Lgs. 36/2023, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto	
dall'Appaltatore. Al termine del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata	
la verifica di regolarità sotto il profilo della qualità e della quantità, redige il certificato	
attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ex art. 25 del D.M. n. 49/2018.	
ART. 22 – Verifiche di conformità	
Il servizio oggetto del presente contratto sarà sottoposto a verifica di conformità da parte del	
Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs.	
36/2023.	
ART. 23 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.	
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.	
L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura –	
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza	
della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità	
finanziaria. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei	
contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese	
a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il	
subappaltatore/subcontraente (ove presente):	
	·

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.	
136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;	
2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio	
Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della	
propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Ai fini della verifica prevista	
dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare	
all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a	
qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali	
successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo	
dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.	
ART. 24 - Spese derivanti dal contratto	
Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore	
all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa eventualmente	
quella di registro, di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non	
sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.	
ART. 25 – Controversie e Foro competente	
Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al	
termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non	
si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente	
di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.	
ART. 26 – Patto d'integrità	
Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto	
d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato,	
sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	
ART. 27 – Clausola di c.d. "Pantouflage"	
	İ

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di	
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri	
autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni	
dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023).	
L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione	
dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii	
ART. 28 - Tutela della Privacy - Riservatezza	
Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in	
possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza	
alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.	
_0_0_0_0_	
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.	
Per l'Università degli Studi di Milano – il Direttore Generale dott. Roberto Conte	
– con espressa accettazione degli artt. 13 (Penali) – 14 (Risoluzione, clausola risolutiva	
espressa) – 15 (Diritto di recesso) - art. 25 (Controversie e decadenze).	
Per – il	
	1